

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°99/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato il prossimo avvio dei lavori di manutenzione della pensilina posta sul retro dell'edificio di Corso Cavour 2/2 che verranno eseguiti dall'impresa IMPREDIL S.r.l.;

tenuto conto della necessità dell'Impresa succitata di poter allestire un'area di cantiere antistante l'immobile stesso, di cui in parte sulla strada demaniale di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, c.d. "Bretella", al fine dell'esecuzione dei lavori sopra descritti;

ravvisata la necessità di predisporre nelle aree sopraccitate, per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 10 dicembre 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Sulla strada demaniale marittima di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi denominata "Bretella", nell'area indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica sino al termine dei lavori citati in premessa della prevista durata complessiva di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione, nonché di accesso pedonale.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono consentiti la fermata, la sosta, il transito e l'accesso ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori e/o altri autorizzati, nonché ai mezzi di soccorso e d'emergenza.

Art. 2 – La Società esecutrice dei lavori dovrà, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

2.1 – installare, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

2.2 – recintare l'area in argomento, dotandola di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

2.3 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso all'area stessa;

- 2.4 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze dell’area in questione, con particolare riferimento alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze dell’attività di cantiere con la limitrofa viabilità pubblica;
- 2.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dallo svolgimento delle attività richieste possa derivare pregiudizio per l’igiene ed il normale uso degli utilizzatori/concessionari delle aree limitrofe e/o danni a persone e cose che comunque resteranno ad esclusivo carico e colpa di codesta Società;
- 2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;
- 2.9 – segnalare la chiusura del tratto pedonale mediante l’installazione dei cartelli “PEDONI SUL LATO OPPOSTO” sul lato oggetto di occupazione.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 13 DIC. 2012

